



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 aprile 2014 (14.04)
(OR. en)**

9019/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0307 (COD)**

**CODEC 1121
ENV 393
AGRI 322
PECHE 205
FORETS 41
RECH 164
UD 123
COMER 135
REGIO 54
TRANS 230
SAN 181
PE 293**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale

al: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 14-17 aprile 2014)

I. INTRODUZIONE

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare ha adottato 98 emendamenti (emendamenti 1-98) alla proposta di regolamento.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

In questo contesto, la commissione ha presentato un ulteriore emendamento di compromesso (emendamento 99). Tale emendamento di compromesso era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra ed era inteso a sostituire - piuttosto che integrare - i 98 emendamenti già presentati alla plenaria.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 16 aprile 2014, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 99). Non sono stati adottati altri emendamenti.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, che figura nella risoluzione legislativa riportata in allegato².

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare detta posizione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

² La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Specie esotiche invasive *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (COM(2013)0620 – C7-0264/2013 – 2013/0307(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0620),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0264/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere motivato inviato dal Consiglio federale austriaco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 gennaio 2014¹,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per la pesca (A7-0088/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive *

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

previa consultazione del Comitato delle regioni **■** ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA.

¹ Parere adottato il 22 gennaio 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014.

considerando quanto segue:

- 1) La comparsa di specie esotiche, che siano animali, vegetali, funghi o microrganismi, in nuovi luoghi non è sempre fonte di preoccupazione. Pur tuttavia, se le specie esotiche raggiungono un numero considerevole possono diventare invasive e occorre prevenire i gravi effetti negativi che ciò può avere non solo sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici **collegati**, ma anche sull'economia e sulla società. Nell'ambiente dell'Unione e di altri paesi europei sono presenti pressoché 12 000 specie esotiche, circa 10-15% delle quali ritenute invasive.
- 2) Le specie esotiche invasive rappresentano una delle principali minacce per la biodiversità e i servizi ecosistemici, in particolare per gli ecosistemi isolati sotto il profilo geografico ed evolutivo, come le isole di piccole dimensioni, e i rischi che incombono a causa di queste specie possono essere aggravati dall'aumento del commercio mondiale, dei trasporti, del turismo e dei cambiamenti climatici.
- 3) Vari sono i modi in cui le specie esotiche invasive possono mettere a repentaglio la biodiversità e i servizi ecosistemici, ad esempio incidendo profondamente sulle specie autoctone, nonché sulla struttura e sulle funzioni di un ecosistema alterandone l'habitat, mettendo in atto comportamenti di predazione e competizione, trasmettendo malattie, sostituendosi alle specie autoctone in una parte cospicua dell'areale e inducendo effetti genetici mediante ibridizzazione. Le specie esotiche invasive possono inoltre produrre notevoli effetti negativi sulla salute umana e sull'economia. A costituire un minaccia per la biodiversità, i servizi ecosistemici, la salute umana e l'economia sono solo gli esemplari vivi, o parti di essi in grado di riprodursi **e dovrebbero pertanto essere soggetti alle restrizioni del presente regolamento.**

- 4) L'Unione, in quanto parte della convenzione sulla diversità biologica, approvata con decisione 93/626/CEE¹ del Consiglio, è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8, lettera h), **di tale convenzione**, in base alle quali ciascuna parte contraente, per quanto possibile e opportuno, "vieta di introdurre specie esotiche oppure le controlla o le elimina, se minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie."
- 5) L'Unione, in quanto parte della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna), approvata con decisione 82/72/CEE² del Consiglio, si è impegnata a prendere tutte le opportune misure per garantire la conservazione degli habitat delle specie di flora e fauna selvatiche.
- 6) Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi delle direttive **2000/60/CE³, 2008/56/CE⁴ e 2009/147/CE⁵**, del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio⁶, il presente regolamento si dovrebbe prefiggere in primo luogo di prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi delle specie esotiche invasive sulla biodiversità, sui servizi ecosistemici **collegati** e sulla **salute e la sicurezza umana**, puntando nel contempo a limitare i conseguenti danni economici e sociali.

¹ **Decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica** (GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1).

² **Decisione 82/72/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa** (GU L 38 del 10.2.1982, pag. 1).

³ **Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque** (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁴ **Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)** (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

⁵ **Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici** (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

⁶ **Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche** (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

- 7) Alcune specie migrano naturalmente in risposta a cambiamenti ambientali. Per questa ragione non devono essere considerate specie esotiche nel nuovo ambiente ed essere quindi escluse dal campo di applicazione delle nuove norme sulle specie esotiche. ***Il presente regolamento dovrebbe concentrarsi unicamente sulle specie introdotte nell'Unione in conseguenza dell'intervento umano.***
- 8) Al livello unionale, ***esistono attualmente oltre 40 direttive e regolamenti relativi alla sanità animale che*** includono disposizioni sulle malattie degli animali. ***Inoltre, la direttiva 2000/29/CE del Consiglio¹*** prevede norme sugli ***organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali*** e la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio² stabilisce il regime applicabile agli organismi geneticamente modificati. È opportuno pertanto che le nuove norme sulle specie esotiche invasive ***siano allineate agli atti legislativi*** dell'Unione summenzionati e non vi si sovrappongano, escludendo dal campo di applicazione gli organismi oggetto degli stessi.
- 9) ***I regolamenti (CE) n. 1107/2009³ e (UE) n. 528/2012⁴*** del Parlamento europeo e del Consiglio ***e il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio⁵*** contengono norme riguardanti l'autorizzazione all'uso di alcune specie esotiche a fini specifici. Poiché al momento dell'entrata in vigore del ***presente regolamento*** l'uso di alcune specie sarà già stato

¹ ***Direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 106 del 10.7.2000, pag. 1).***

² ***Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).***

³ ***Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).***

⁴ ***Regolamento (UE) No 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).***

⁵ ***Regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio dell'11 giugno 2007 relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1).***

autorizzato a norma dei suddetti regimi, è opportuno che, affinché il quadro giuridico sia coerente, tali specie non siano contemplate *dal presente regolamento*.

- 10) Dato il folto numero di specie esotiche invasive, è importante garantire che sia data priorità al gruppo ritenuto di rilevanza unionale. A tal fine è opportuno stilare ***e aggiornare regolarmente*** un elenco delle specie esotiche invasive ritenute di rilevanza unionale. Una specie esotica invasiva dovrebbe essere considerata di rilevanza unionale se il danno che causa negli Stati membri in cui è presente è di entità tale da giustificare l'adozione di apposite misure che si applichino in tutta l'Unione, anche negli Stati membri ancora indenni e persino in quelli che si presume restino tali. Affinché il gruppo delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia proporzionato, è opportuno stilare ***e aggiornare*** l'elenco gradualmente e procedendo per fasi, ***dando preminenza alle specie la cui inclusione nell'elenco porterebbe a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi in modo efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi. Poiché le specie appartenenti allo stesso gruppo tassonomico hanno spesso requisiti ecologici simili e possono comportare rischi analoghi, ove appropriato è opportuno consentire l'inclusione dei gruppi tassonomici delle specie nell'elenco*** delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale .

- 11) I criteri in base ai quale stilare l'elenco delle specie esotiche invasive considerate di rilevanza unionale sono lo strumento fondamentale per l'applicazione *del presente regolamento*. *Al fine di assicurare un uso efficace delle risorse, i criteri impiegati dovrebbero anche garantire che figurino nell'elenco le specie esotiche invasive che, tra le potenziali specie esotiche invasive attualmente note, producono gli effetti negativi più significativi. La Commissione presenterà* al comitato, entro un anno dall'entrata in vigore del presente atto, una proposta di elenco basato sui suddetti criteri. *All'atto di proporre l'elenco, la Commissione dovrebbe informare il comitato del modo in cui ha tenuto conto di detti criteri.* È opportuno che i criteri includano una valutazione dei rischi in conformità delle disposizioni applicabili dei *pertinenti* accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio in materia di *restrizioni* agli scambi di specie.
- 12) *Al fine di evitare costi eccessivi o sproporzionati per gli Stati membri e di preservare il valore aggiunto dell'azione dell'Unione tramite il presente regolamento, la Commissione, all'atto di proporre l'elenco e le misure conseguenti, dovrebbe tenere conto degli aspetti socioeconomici, dei costi di attuazione per gli Stati membri e del costo del mancato intervento. In tale contesto, nel selezionare le specie esotiche invasive da includere nell'elenco di rilevanza unionale, si dovrebbe prestare particolare attenzione alle specie che sono ampiamente utilizzate e apportano notevoli vantaggi sociali ed economici in uno Stato membro, pur senza compromettere gli obiettivi del presente regolamento.*

- 13) Per garantire la conformità con la normativa *dei pertinenti accordi* dell'Organizzazione mondiale del commercio e assicurare l'applicazione coerente *del presente regolamento* è opportuno stabilire criteri comuni in base ai quali condurre la valutazione dei rischi. Tali criteri dovrebbero ricorrere, ove del caso, a norme nazionali e internazionali esistenti appropriate e dovrebbero contemplare i seguenti elementi: i vari aspetti delle caratteristiche delle specie, il rischio e le vie d'*introduzione* nell'Unione, gli effetti negativi delle specie sull'economia, sulla società e sulla biodiversità, i benefici potenziali derivanti dal loro uso e i costi per mitigarne i concomitanti effetti negativi, nonché *una valutazione dei costi potenziali* imputabili ai danni ambientali, economici e sociali ■ che dimostrino l'entità del rischio per l'Unione e ne giustifichino l'intervento. Per sviluppare il sistema in modo graduale e potersi avvalere dell'esperienza via via acquisita, è opportuno valutare l'impostazione generale adottata *entro il 2021*.
- 14) Alcune *specie* esotiche invasive figurano nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio ¹, e la loro importazione nell'Unione è vietata perché ne sono stati riconosciuti il carattere invasivo e gli effetti negativi della loro introduzione sulle specie autoctone. Trattasi delle specie *Callosciurus erythraeus*, *Sciurus carolinensis*, *Oxyura jamaicensis*, *Lithobates (Rana) catesbeianus*, *Sciurus niger*, *Chrysemys picta* e *Trachemys scripta elegans*. Affinché *a livello di* Unione vigano un quadro giuridico coerente e una normativa uniforme in materia di specie esotiche invasive, le suddette specie esotiche invasive dovrebbero essere considerati prioritari ai fini dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

¹ *Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio* (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

- 15) Poiché in campo ambientale è in genere più auspicabile ed economicamente più efficiente prevenire che rimediare, la prevenzione dovrebbe avere un ruolo di primo piano. ***È pertanto opportuno inserire in via prioritaria nell'elenco le specie non ancora presenti sul territorio dell'Unione o la cui invasione è in fase iniziale, nonché specie che probabilmente avranno gli effetti negativi più significativi. Data*** l'incessante introduzione di nuove specie nell'Unione e la diffusione delle specie presenti, che continuano ad ampliare il proprio areale, è opportuno far sì che l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia costantemente riveduto e aggiornato.
- 16) ***Si dovrebbe esplorare la cooperazione regionale tra gli Stati membri interessati dalle stesse specie che non sono in grado di insediare una popolazione vitale in un'ampia parte dell'Unione. Laddove gli obiettivi del presente regolamento siano conseguiti meglio a livello di Unione, anche tali specie potrebbero essere incluse nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.***

- 17) *Per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento, è opportuno tenere conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche e in particolare della loro grande distanza, dell'insularità e dell'unicità delle rispettive biodiversità. È pertanto giustificato adattare i requisiti del presente regolamento, per quanto riguarda l'adozione di misure restrittive e preventive relative alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, alle suddette specificità delle regioni ultraperiferiche* quali definite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tenuto conto delle decisioni 2010/718/UE ¹ e 2012/419/UE² del Consiglio europeo.
- 18) I rischi e i timori associati alle specie esotiche invasive rappresentano una sfida che valica i confini e riguarda tutta l'Unione europea. È perciò fondamentale vietare a livello dell'Unione l'introduzione deliberata *o per negligenza* nell'Unione, la riproduzione, la coltivazione, il trasporto, l'acquisto, la vendita, l'uso, lo scambio, la detenzione e il rilascio di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, per garantire che si intervenga in modo *tempestivo e* coerente in tutto il territorio dell'Unione onde evitare distorsioni del mercato interno e l'insorgere di situazioni in cui l'azione intrapresa da uno Stato membro sia compromessa dall'inerzia di un altro.

¹ *Decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo, del 29 ottobre 2010, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, dell'isola di Saint-Barthélemy (GU L 325 del 9.12.2010, pag. 4).*

² *Decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, del 11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131).*

- 19) Allo scopo di permettere la conduzione di ricerche scientifiche e attività di conservazione ex situ, è necessario prevedere norme specifiche per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale oggetto di dette attività. Tali attività dovrebbero essere condotte al chiuso, in **stabilimenti** che assicurino il confinamento degli organismi e adottando tutte le opportune misure per evitare la fuoriuscita o il rilascio illegale di specie esotiche invasive di rilevanza unionale. ***Su autorizzazione della Commissione, in casi eccezionali e debitamente motivati di interesse generale imperativo, tali norme potrebbero applicarsi anche ad altre attività, ivi compreso di carattere commerciale. Nell'attuare tali norme, è opportuno prestare particolare attenzione al fine di evitare qualsiasi impatto negativo sulle specie e gli habitat protetti, conformemente alle pertinenti norme di diritto dell'Unione.***
- 20) Si può verificare che la presenza di specie esotiche non ancora riconosciute come specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia rilevata alle frontiere dell'Unione oppure nel territorio unionale. In tal caso gli Stati membri dovrebbero poter adottare, in base alle prove scientifiche disponibili, precise misure di emergenza. Le misure di emergenza consentirebbero agli Stati membri interessati di reagire immediatamente di fronte alle specie la cui introduzione, insediamento e diffusione possono costituire un rischio, mentre ne valutano i rischi effettivi, in linea con le disposizioni applicabili dei **pertinenti** accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio, in particolare al fine di far riconoscere dette specie come specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Alle misure di emergenza nazionali è necessario affiancare la possibilità di adottare misure di emergenza a livello di Unione per conformarsi alle disposizioni **dei pertinenti accordi** dell'Organizzazione mondiale del commercio. Le misure di emergenza a livello unionale doterebbero inoltre l'Unione di un meccanismo in base al quale sarebbe in grado di intervenire rapidamente in presenza o nell'imminenza dell'ingresso di una nuova specie esotica invasiva in conformità con il principio di precauzione.

- 21) Gran parte delle specie esotiche invasive sono introdotte accidentalmente nell'Unione. È quindi di cruciale importanza gestire *in modo più efficace* i vettori d'introduzione accidentale. Su questo fronte sarebbe opportuno intervenire gradualmente, data la limitata esperienza di cui si dispone. È opportuno prevedere sia misure volontarie, come gli interventi proposti dall'Organizzazione marittima internazionale nelle linee guida per il controllo e la gestione della colonizzazione di micro e macrorganismi sulle navi (Guidelines for the Control and Management of Ships' Biofouling), sia misure obbligatorie, avvalendosi dell'esperienza acquisita dall'Unione e dagli Stati membri nel gestire determinati vettori, ad esempio con l'applicazione delle misure introdotte grazie alla convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. ***Di conseguenza, la Commissione dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per incoraggiare gli Stati membri a ratificare tale convenzione.***
- 22) Al fine di costituire una valida base di conoscenze che sia d'ausilio alla soluzione dei problemi posti dalle specie esotiche invasive, è importante che gli Stati membri si dedichino alla ricerca, al monitoraggio e alla sorveglianza di tali specie. I sistemi di sorveglianza, dato che offrono i mezzi più adatti per individuare sul nascere la comparsa di nuove specie esotiche invasive e determinare la distribuzione di quelle già insediate, dovrebbero contemplare indagini sia mirate che generali e avvalersi dei contributi di vari settori e portatori d'interesse, tra i quali le comunità ***regionali e*** locali. Detti sistemi dovrebbero tra l'altro individuare la comparsa di nuove specie esotiche invasive in qualsiasi momento e in qualsiasi punto del territorio dell'Unione e dovrebbero essere intesi a fornire un quadro efficace e completo a livello di Unione. A fini di efficacia ed efficienza dei costi è opportuno applicare i sistemi vigenti di controllo ***doganale***, sorveglianza e monitoraggio previsti dalla legislazione dell'Unione, in particolare quelli di cui alle direttive 92/43/CE, ***2000/60/CE***, 2008/56/CE e ***2009/147/CE***.

- 23) Occorre svolgere controlli ufficiali su animali e vegetali per evitare l'introduzione deliberata di specie esotiche invasive. È opportuno che gli animali vivi e le piante entrino nell'Unione attraverso i **punti** di controllo frontalieri a titolo del regolamento (CE) n. **882/2004 e delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE o attraverso i punti di entrata a titolo della direttiva 2000/29/CE**. Per migliorare l'efficienza ed evitare di creare sistemi paralleli di controlli **doganali**, è opportuno che la verifica intesa a determinare l'appartenenza al gruppo di specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia svolta anch'essa presso il **punto di controllo frontaliero o il punto d'entrata di primo ingresso**.
- 24) A partire dal momento in cui una specie esotica invasiva è introdotta, è fondamentale disporre di misure di rilevamento precoce e di eradicazione rapida per impedirne l'insediamento e la diffusione. La risposta più efficace ed efficiente in termini di costi spesso consiste nell'eradicare la popolazione il più presto possibile, quando il numero di esemplari è ancora limitato. Se l'eradicazione non è fattibile o se i suoi costi non compensano nel lungo periodo i vantaggi ambientali, economici e sociali, occorre applicare misure di contenimento e di controllo. **Le misure di gestione dovrebbero essere proporzionate all'impatto sull'ambiente e tenere debitamente conto delle condizioni biogeografiche o climatiche dello Stato membro interessato**.

- 25) ***Le misure di gestione dovrebbero evitare effetti negativi per l'ambiente e la salute umana.*** L'eradicazione e la gestione di alcune specie animali esotiche invasive, ***pur rendendosi necessarie in taluni casi,*** possono provocare dolore, angoscia, paura o altre forme di sofferenza negli animali, anche se si utilizzano gli strumenti tecnici migliori. Per questo motivo gli Stati membri e ogni altro operatore che prenda parte all'eradicazione, al controllo o al contenimento di specie esotiche invasive dovrebbero prendere le dovute misure per ***risparmiare*** il dolore, l'angoscia e la sofferenza degli animali ***evitabili*** durante il processo, tenendo conto per quanto possibile delle migliori pratiche settoriali, ad esempio i principi guida sul benessere degli animali elaborati dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE). ***È opportuno prendere in considerazione metodi non letali e tutte le azioni adottate dovrebbero ridurre al minimo l'impatto sulle specie non destinatarie di misure.***
- 26) Le specie esotiche invasive, in genere, danneggiano gli ecosistemi e ne riducono la resilienza. È pertanto opportuno adottare misure di ripristino ***proporzionate*** atte a rafforzare la resilienza degli ecosistemi nei confronti delle invasioni, a riparare i danni prodotti e a migliorare lo stato di conservazione delle specie e dei loro habitat in conformità delle ***direttive 92/43/CEE e 2009/147/CEE e*** a migliorare lo stato ecologico delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, costiere e sotterranee in conformità della direttiva 2000/60/CE, nonché a migliorare lo stato ambientale delle acque marine in conformità della direttiva 2008/56/CE. ***I costi di tali misure dovrebbero essere recuperati in base al principio "chi inquina paga".***

- 27) *Al fine di contribuire all'effettiva applicazione del presente regolamento, è opportuno incoraggiare la cooperazione transfrontaliera in particolare con i paesi confinanti, e il coordinamento tra gli Stati membri, segnatamente all'interno della medesima regione biogeografica dell'Unione.*
- 28) Un sistema inteso a far fronte alle specie esotiche invasive dovrebbe poggiare su un sistema informativo centralizzato che raccolga e metta a confronto le informazioni esistenti sulle specie esotiche nell'Unione e dia accesso ai dati sulla presenza delle specie, la loro diffusione, ecologia, invasioni e ogni altra informazione necessaria a informare le decisioni strategiche e gestionali, *nonché lo scambio delle migliori prassi.*
- 29) La direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ *ha istituito* un quadro per la consultazione pubblica nelle decisioni relative all'ambiente. All'atto di definire come intervenire sul fronte delle specie esotiche invasive, una partecipazione efficace del pubblico dovrebbe, da un lato, consentire che vengano espressi punti di vista e preoccupazioni che possono utilmente influire sulle decisioni, dall'altro, consentire ai responsabili di tener conto di tali rilievi, il che accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale, oltre a favorire la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e l'adesione alle decisioni adottate.

¹ *Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale* (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

- 30) *La partecipazione della comunità scientifica è importante al fine di fornire una valida base di conoscenze che sia da ausilio alla soluzione dei problemi posti dalle specie esotiche invasive. È opportuno istituire un forum scientifico dedicato al fine di fornire pareri sugli aspetti scientifici legati all'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la definizione e l'aggiornamento dell'elenco delle specie invasive di rilevanza unionale, la valutazione dei rischi, le misure di emergenza e le misure di eradicazione rapida.*
- 31) Per garantire condizioni uniformi di *attuazione* del presente regolamento, *è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'adozione e l'aggiornamento dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il formato dei documenti che fungono da prova per le autorizzazioni*, la concessione di deroghe all'obbligo di eradicazione rapida e l'adozione di misure di emergenza unionali, *l'obbligo di applicare talune disposizione negli Stati membri in caso di cooperazione regionale rafforzata e i formati per la rendicontazione* alla Commissione. È opportuno che tali competenze siano esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ .

¹ *Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi a modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione* (GU L 55 del 28.11.2011, pag. 13).

- 32) Per tenere conto degli ultimi sviluppi scientifici in campo ambientale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del *TFUE* per quanto attiene ai seguenti aspetti: determinare in che modo giungere alla conclusione che le specie esotiche invasive sono in grado di insediare popolazioni vitali e diffondersi, nonché definire gli elementi comuni per l'elaborazione della valutazione dei rischi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 33) Per assicurare la conformità con il presente regolamento, è importante che le sanzioni imposte dagli Stati membri per le infrazioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive e tengano conto della natura e gravità dell'infrazione, *del principio del recupero dei costi e del principio "chi inquina paga"*.
- 34) *Mediante misure adottate a norma del presente regolamento, gli Stati membri possono prevedere obblighi per i detentori o gli utilizzatori di specie esotiche, nonché per i proprietari e gli affittuari dei terreni interessati.*

- 35) Affinché i proprietari non commerciali di animali da compagnia che appartengono a specie figuranti nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale possano continuare a tenere il proprio animale fino alla sua morte naturale, è necessario prevedere misure transitorie, a condizione che si prendano tutti i provvedimenti necessari ad evitare la fuoriuscita o la riproduzione.
- 36) Per consentire agli operatori commerciali che possono avere attese legittime, ad esempio coloro che sono stati autorizzati a titolo del regolamento (CE) n. 708/2007, di esaurire le scorte di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, è giustificato concedere loro due anni dall'entrata in vigore **del presente regolamento** per sopprimere, **sopprimere in modo indolore**, vendere o, **se del caso**, dare gli esemplari a istituti di ricerca o di conservazione ex situ.

- 37) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire prevenire e gestire le specie esotiche invasive, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della *loro* portata e dei *loro* effetti ■ , essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire *tali obiettivi* in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- 38) *Gli Stati membri possono mantenere o adottare norme più rigorose rispetto a quelle definite nel presente regolamento riguardo alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale; essi possono inoltre applicare le stesse disposizioni previste dal presente regolamento per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale anche alle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale. Tali misure dovrebbero essere compatibili con il trattato e notificate alla Commissione conformemente al diritto dell'Unione.*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi causati dall'introduzione e dalla diffusione, deliberata e accidentale, delle specie esotiche invasive sulla biodiversità *all'interno dell'Unione*.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutte le specie esotiche invasive ■ .
2. Il presente regolamento non si applica:
 - a) alle specie che mutano il loro areale naturale non ad opera dell'uomo, ma in risposta al mutamento delle condizioni ecologiche e ai cambiamenti climatici;
 - b) agli organismi modificati di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/18/CE;

- c) *agli agenti patogeni che causano le malattie degli animali; a tali fini, si intende per "malattie degli animali" la presenza di infezioni e infestazioni negli animali, causata da uno o più agenti patogeni trasmissibili agli animali o all'uomo;*
- d) *agli organismi nocivi di cui all'allegato I o all'allegato II della direttiva 2000/29/CE e agli organismi nocivi per i quali sono state adottate misure ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3 di detta direttiva;*
- e) alle specie che figurano nell'elenco contenuto nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 *quando sono impiegate nell'acquacoltura;*
- f) ai microrganismi fabbricati o importati per essere utilizzati nei prodotti fitosanitari già *autorizzati* o per i quali è in corso una valutazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009;
- g) ai microrganismi fabbricati o importati per essere utilizzati nei prodotti biocidi già *autorizzati o per i quali è in corso una valutazione a norma del* regolamento (CE) n. 528/2012.

Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- 1) "specie esotica", qualsiasi esemplare vivo di specie, sottospecie o taxon inferiore di animali, piante, funghi o microrganismi spostato al di fuori del suo **areale** naturale; sono compresi le parti, i gameti, i semi, le uova o i propaguli di tale specie, nonché gli ibridi, le varietà o le razze che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;
- 2) "specie esotica invasiva", una specie esotica per cui si è rilevato che l'introduzione o la diffusione minaccia la biodiversità e i servizi ecosistemici **collegati**, o ha effetti negativi su di essi;
- 3) "specie esotica invasiva di rilevanza unionale", una specie esotica invasiva i cui effetti negativi sono considerati tali da richiedere un intervento concertato a livello dell'Unione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3;
- 4) ***"specie esotica invasiva di rilevanza nazionale", una specie esotica invasiva diversa da una specie esotica invasiva di rilevanza unionale, della quale uno Stato membro in base a prove scientifiche considera significativi per il proprio territorio, o per una sua parte, gli effetti negativi in caso di rilascio e diffusione, anche laddove non interamente accertati, e che richiede un intervento a livello di detto Stato membro;***

- 5) "biodiversità", la variabilità degli organismi viventi, di qualunque origine, inclusi gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte; comprende la diversità all'interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi;
- 6) "servizi ecosistemici", i contributi diretti e indiretti degli ecosistemi al benessere umano;
- 7) "introduzione", lo spostamento di una specie al di fuori del suo *areale* naturale ■ **in conseguenza dell'intervento umano**;
- 8) "ricerca", l'attività descrittiva o sperimentale, condotta a norma di legge, per *ottenere* nuovi *dati scientifici* o per sviluppare nuovi prodotti, ivi comprese le fasi iniziali di identificazione, caratterizzazione e isolamento di caratteri genetici, eccetto **le caratteristiche che rendono una specie invasiva**, delle specie esotiche invasive solo nella misura in cui è essenziale per permettere la selezione di tali caratteri nelle specie non invasive;
- 9) "confinamento", il tenere un organismo in luogo chiuso da cui sia impossibile la fuoriuscita o la diffusione;

- 10) "conservazione ex situ", la conservazione delle componenti della diversità biologica fuori dal loro habitat naturale;
- 11) "vettori", le vie e i meccanismi dell'*introduzione e della diffusione delle specie esotiche invasive*;
- 12) "rilevamento precoce", la conferma della presenza nell'ambiente di esemplari di una specie esotica invasiva prima che divenga ampiamente diffusa;
- 32) "eradicazione", l'eliminazione completa e permanente della popolazione di una specie esotica invasiva tramite mezzi *letali o non letali*;
- 14) "ampiamente diffusa", una specie esotica invasiva la cui popolazione ha superato la fase di naturalizzazione, ossia ha costituito condizioni di autosostentamento, e si è diffusa fino a colonizzare gran parte dell'areale potenziale in cui può sopravvivere e riprodursi;
- 15) "gestione", qualsiasi intervento letale o non letale volto all'eradicazione, al controllo demografico o al contenimento della popolazione di una specie esotica invasiva, *che nel contempo renda minimo l'impatto sulle specie non destinarie di misure e sui loro habitat*;

- 16) "contenimento", azioni volte a creare barriere che riducono al minimo il rischio che la popolazione di una specie esotica invasiva si disperda e si diffonda oltre la zona invasa;
- 17) "controllo demografico", azioni **letali** o **non letali** applicate alla popolazione di una specie esotica invasiva, **che al contempo riducano al minimo l'impatto sulle specie non destinatarie di misure e sui loro habitat**, allo scopo di mantenere il numero di individui il più basso possibile, in modo che, seppure nell'impossibilità di eradicare la specie, ne rendano minimi la capacità invasiva e gli effetti negativi sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici collegati, ■ sulla salute umana o sull'economia.

Articolo 4

Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale

1. **La Commissione adotta, tramite atti di esecuzione, un** elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale ■ **in base ai criteri stabiliti al paragrafo 3 del presente articolo. Tali** atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2. **Il progetto di atto di esecuzione è presentato al comitato di cui all'articolo 27, paragrafo 1, entro....*.**

* **GU - inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.**

2. ***La Commissione effettua un riesame globale dell'elenco entro sei anni e, nel frattempo, provvede al relativo aggiornamento aggiungendo nuove specie o rimuovendo specie inserite nell'elenco che non soddisfano più nessuno dei criteri di cui al paragrafo 3, in base alla procedura di cui al paragrafo 1.***
3. Le specie esotiche invasive sono incluse nell'elenco di cui al paragrafo 1 ***del presente articolo*** solo se rispondono a tutti i seguenti criteri:
- a) ***risultano, in base alle*** prove scientifiche ***disponibili***, estranee al territorio dell'Unione eccetto le regioni ultraperiferiche;
 - b) ***risultano, in base alle*** prove scientifiche ***disponibili***, in grado di insediare una popolazione vitale e diffondersi nell'ambiente, alle condizioni climatiche attuali o conseguenti a ipotizzabili cambiamenti climatici, ***in una regione biogeografica condivisa da più di due Stati membri o una sottoregione marina*** eccetto le loro regioni ultra periferiche;
 - c) ***in base alle prove scientifiche disponibili, produrranno probabilmente effetti negativi significativi sulla biodiversità o sui servizi ecosistemici collegati e potrebbero inoltre generare conseguenze negative sulla salute umana o l'economia;***

- d) un intervento a livello dell'Unione risulta necessario, in base a una valutazione dei rischi eseguita in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, per prevenirne l'*introduzione*, l'insediamento e la diffusione;
 - e) *l'iscrizione nell'elenco porterà probabilmente a prevenire, ridurre al minimo o mitigare efficacemente i loro effetti negativi.*
4. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione richieste di iscrizione di specie esotiche invasive nell'elenco di cui al paragrafo 1 *del presente articolo*. Tali richieste includono tutte le seguenti informazioni:
- a) il nome della specie;
 - b) una valutazione dei rischi eseguita in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1;
 - c) prove che sono soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 3 *del presente articolo*.
5. L'elenco di cui al paragrafo 1 *del presente articolo si riferisce, ove del caso, alle merci alle quali le specie sono generalmente associate e ai loro codici della nomenclatura combinata stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio¹, che indicano le categorie di merci soggette a controlli ufficiali a norma dell'articolo 15 del presente regolamento.*

¹ *Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).*

6. *All'atto di adottare o aggiornare l'elenco, la Commissione applica i criteri di cui al paragrafo 3 tenendo in debito conto i costi di attuazione per gli Stati membri, il costo del mancato intervento, l'efficienza dei costi e gli aspetti socioeconomici. Nell'elenco figurano in via prioritaria le specie esotiche invasive che:*
- a) *non sono ancora presenti nell'Unione o la cui invasione è in fase iniziale e che molto probabilmente avranno effetti negativi significativi;*
 - b) *sono già stabilite nell'Unione e hanno gli effetti negativi più significativi.*
7. *All'atto di proporre l'elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, la Commissione precisa inoltre che gli obiettivi del presente regolamento sono conseguiti meglio a livello di Unione.*

Articolo 5

Valutazione dei rischi ■

1. La valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, **lettera d)**, viene effettuata esaminando l'areale attuale e potenziale delle specie esotiche invasive, prendendo in considerazione i seguenti elementi:
 - a) la descrizione della specie, con la relativa identità tassonomica, la storia, l'areale **naturale e** quello potenziale;
 - b) la descrizione dei modi **e delle dinamiche** di riproduzione e di diffusione, valutando anche se sussistono le condizioni necessarie per la riproduzione e la diffusione;
 - c) la descrizione dei potenziali vettori d'**introduzione** e di diffusione, sia deliberati che accidentali, se del caso con l'indicazione delle merci alle quali le specie sono generalmente associate;
 - d) la valutazione approfondita dei rischi d'**introduzione**, insediamento, diffusione nelle pertinenti regioni biogeografiche alle condizioni climatiche attuali e a quelle conseguenti a ipotizzabili cambiamenti climatici;

- e) la descrizione della distribuzione attuale della specie, indicando anche se la specie è già presente nell'Unione o nei paesi confinanti **e includendo una proiezione della sua probabile distribuzione futura;**
- f) la descrizione degli effetti negativi sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici **collegati**, ivi compreso sulle specie autoctone, sui siti protetti, sugli habitat a rischio, sulla salute umana, sulla sicurezza e sull'economia, accompagnata dalla valutazione dei **potenziali effetti futuri in base alle prove scientifiche disponibili;**
- g) **la valutazione dei costi potenziali dei danni arrecati;**
- h) la descrizione degli usi **noti** e dei vantaggi sociali ed economici derivanti da tali usi **■**.

2. All'atto di proporre specie da inserire nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, la Commissione effettua valutazioni dei rischi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), prendendo in considerazione gli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Quando uno Stato membro presenta una richiesta di inclusione di una specie nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, ha la responsabilità di effettuare una valutazione dei rischi prendendo in considerazione gli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Ove necessario, la Commissione può assistere gli Stati membri nell'elaborazione di tali valutazioni dei rischi, nella misura in cui attengano alla loro dimensione europea.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29, per precisare ulteriormente il tipo di prove scientifiche **accettabili** di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), e **■** di fornire una descrizione dettagliata dell'applicazione delle lettere da a) a h) del paragrafo 1 del presente articolo. **La descrizione dettagliata comprende** la metodologia da utilizzarsi nella valutazione di detti elementi, tenendo conto dei pertinenti standard nazionali e internazionali e della necessità di intervenire in via prioritaria nei confronti delle specie associate a **effetti negativi significativi sulla biodiversità o sui servizi ecosistemici collegati, nonché, ritenuto fattore aggravante, sulla salute umana o sull'economia, o che potrebbero causare tali effetti. È di particolare importanza che la Commissione segua la sua prassi abituale e consulti esperti, compresi quelli degli Stati membri, prima di adottare tali atti delegati.**

Articolo 6

Disposizioni per le regioni ultraperiferiche

1. **Le specie esotiche invasive di rilevanza unionale** non sono subordinate **all'articolo 7 e** agli articoli da 13 a **20** nelle **regioni** ultraperiferiche.
2. Entro ...* ogni Stato membro con regioni ultraperiferiche adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza per ciascuna delle proprie regioni ultraperiferiche, previa consultazione di queste ultime.
3. **Per quanto riguarda le** specie iscritte negli elenchi di cui al paragrafo 2 **del presente articolo, gli Stati membri possono applicare**, all'interno delle rispettive regioni ultraperiferiche, **le stesse misure previste** agli articoli 7, 8, 9, da 13 a 17, 19 e 20, a seconda dei casi.
Tali misure sono compatibili con il TFUE e notificate alla Commissione conformemente al diritto dell'Unione.
4. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione gli elenchi di cui al paragrafo 2 e gli eventuali aggiornamenti, e ne informano gli altri Stati membri.

* **GU - inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.**

CAPO II
PREVENZIONE

Articolo 7

Restrizioni

- 1.** Le specie esotiche ***invasive*** di rilevanza unionale non sono deliberatamente:
- a) portate, ***né fatte transitare sotto sorveglianza doganale***, nel territorio ***dell'Unione***;
 - b) ***tenute, anche in confinamento***;
 - c) ***allevate, anche in confinamento***;
 - d) trasportate, ***da e all'interno dell'Unione***, tranne se il trasporto verso strutture avviene ***nel contesto della*** loro eradicazione;
 - e) immesse sul mercato;
 - f) utilizzate o scambiate;
 - g) ***poste in condizione di riprodursi***, coltivate, anche in confinamento;
 - h) rilasciate nell'ambiente.
- 2.** Gli Stati membri ***adottano tutte le misure necessarie per*** prevenire l'introduzione ***o la diffusione*** accidentali di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, ***anche quando tale introduzione o diffusione avviene per grave negligenza, se del caso.***

Articolo 8
Autorizzazioni ■

1. In deroga alle **restrizioni** di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c), **d)**, f) e g), gli Stati membri instaurano un regime di autorizzazione che abiliti gli istituti ■ a svolgere ricerca o conservazione ex situ ■ in relazione alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, **conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. Laddove l'utilizzo di prodotti derivati da specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia inevitabile per far progredire la salute umana, gli Stati membri possono includere nel regime di autorizzazione anche la produzione scientifica e il conseguente uso medico.**
2. Gli Stati membri conferiscono alle pertinenti autorità competenti il potere di rilasciare le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 per condurre attività in confinamento che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
 - a) la specie esotica invasiva di rilevanza unionale è tenuta e manipolata in **confinamento**, secondo le modalità descritte nel paragrafo 3;
 - b) l'attività è condotta da personale **adeguatamente qualificato come** prescritto dalle autorità competenti;
 - c) il trasporto verso e dal **confinamento** avviene in condizioni che escludano la fuoriuscita della specie esotica invasiva, **come prescritto dall'autorizzazione**;

- d) in caso di specie esotica invasiva animale di rilevanza unionale, gli esemplari sono marchiati *o, se del caso, altrimenti individuati efficacemente ricorrendo a metodi che non causino dolore, angoscia o sofferenza evitabili*;
- e) il rischio di fuoriuscita, diffusione o rimozione è gestito con efficacia, tenendo conto dell'identità, della biologia e delle modalità di dispersione della specie, dell'attività e del **confinamento** previsto, dell'interazione con l'ambiente e di ogni altro fattore rilevante ■ ;
- f) per far fronte alla possibile fuoriuscita o diffusione, è stilato un piano di emergenza e di sorveglianza continua, incluso un piano di eradicazione. **Il piano di emergenza è approvato dall'autorità competente pertinente. In caso di fuoriuscita o diffusione, tale piano è attuato immediatamente e l'autorizzazione può essere revocata, su base temporanea o permanente**;
- g) l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è limitata al numero di specie e di esemplari che non supera la capacità della **struttura di confinamento**. Include le restrizioni atte ad attenuare il rischio di fuoriuscita o diffusione della specie in questione. Accompagna la specie esotica invasiva a cui si riferisce in ogni momento della sua detenzione, introduzione e trasporto all'interno dell'Unione.

3. Si ritiene che gli esemplari sono tenuti in **confinamento** se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) essi sono fisicamente isolati e non possono fuoriuscire, diffondersi né essere rimossi dalle strutture di **confinamento in cui** sono tenuti **da persone non autorizzate**; i protocolli di pulizia, **gestione dei rifiuti** e manutenzione garantiscono che nessun esemplare o nessuna sua parte riproducibile possa fuoriuscire;
 - b) la rimozione dalle strutture, lo smaltimento o la distruzione **o la soppressione indolore** avvengono in modo da escludere la propagazione o la riproduzione al di fuori delle suddette strutture.
4. Quando richiede l'autorizzazione, **il richiedente** fornisce tutte le prove necessarie a far sì che l'autorità competente valuti se le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono soddisfatte.
5. ***Gli Stati membri conferiscono alle autorità competenti pertinenti il potere di revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento, su base temporanea o permanente, qualora si verificano eventi imprevisti che incidano negativamente sulla biodiversità o sui servizi ecosistemici. Qualsiasi revoca di un'autorizzazione deve essere giustificata in base a criteri scientifici e, qualora i dati scientifici siano ancora insufficienti, in base al principio di precauzione e tenendo debito conto delle norme amministrative nazionali.***

6. *La Commissione stabilisce, tramite un atto di esecuzione, il formato del documento che funge da prova per l'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro. Tale atto di esecuzione è adottato in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2. Gli Stati membri impiegano il suddetto formato come documento che accompagna l'autorizzazione.*
7. *Per tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri rendono disponibili on line, pubblicamente e senza indugio, almeno i seguenti elementi:*
 - a) *il nome comune e il nome scientifico della specie esotica invasiva di rilevanza unionale per cui è stata rilasciata l'autorizzazione;*
 - b) *il numero o il volume degli esemplari interessati;*
 - c) *lo scopo per cui è stata rilasciata l'autorizzazione e*
 - d) *i codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87;*
8. *Gli Stati membri assicurano l'esecuzione di ispezioni da parte dell'autorità competente al fine di garantire che l'istituto osservi le condizioni previste nell'autorizzazione rilasciata.*

Articolo 9
Autorizzazioni

1. *In casi eccezionali, per motivi di interesse generale imperativo, compresi quelli di natura sociale o economica, gli Stati membri possono autorizzare gli istituti a svolgere attività diverse da quelle di cui all'articolo 8, paragrafo 1 a seguito di un'autorizzazione della Commissione, conformemente alla procedura del presente articolo e secondo le condizioni specificate all'articolo 8, paragrafi 2 e 3.*
2. *La Commissione istituisce e gestisce un sistema elettronico di autorizzazione e prende una decisione sulle domande di autorizzazione entro 60 giorni dal loro ricevimento.*
3. *Le domande di autorizzazione sono presentate dagli Stati membri tramite l'utilizzo del sistema di cui al paragrafo 2.*
4. *La domanda di autorizzazione comprende i seguenti elementi:*
 - a) *indicazione dell'istituto o del gruppo di istituti, ivi compresi il nome e l'indirizzo;*
 - b) *il nome comune e il nome scientifico della specie esotica invasiva di rilevanza unionale per cui si richiede l'autorizzazione;*
 - c) *i codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87;*

- d) il numero o il volume degli esemplari interessati;*
- e) i motivi che giustificano la necessità dell'autorizzazione richiesta;*
- f) una descrizione dettagliata delle misure previste per garantire l'impossibilità di fuoriuscita o diffusione dalle strutture di confinamento in cui la specie deve essere tenuta e manipolata e delle misure volte a garantire che qualsiasi trasporto della specie eventualmente necessario sia effettuato in condizioni che ne escludano la fuoriuscita;*
- g) una valutazione dei rischi di fuoriuscita della specie esotica invasiva di rilevanza unionale per cui è richiesta l'autorizzazione, accompagnata da una descrizione delle misure di mitigazione dei rischi da adottare;*
- h) una descrizione del sistema di sorveglianza previsto e del piano di emergenza stilato per far fronte all'eventuale fuoriuscita o diffusione, compreso un piano di eradicazione, se necessario;*
- i) una descrizione della pertinente legislazione nazionale applicabile a detti istituti.*

5. *L'autorizzazione è rilasciata dalla Commissione ed è notificata all'autorità competente pertinente dello Stato membro interessato e include le informazioni di cui al paragrafo 4 e la durata. Indipendentemente dalla procedura di domanda seguita ai sensi del paragrafo 4, lettera a), ogni autorizzazione fa riferimento a un istituto specifico. Comprende inoltre le disposizioni relative alla fornitura all'istituto di scorte supplementari o di sostituzione per cui è richiesta l'autorizzazione.*
6. *In seguito all'autorizzazione da parte della Commissione, l'autorità competente pertinente può rilasciare l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai sensi dell'articolo 8, paragrafi da 4 a 8. L'autorità competente è obbligata a includere nelle autorizzazioni le disposizioni specificate nell'autorizzazione della Commissione.*
7. *In caso di inadempienza dei pertinenti obblighi stabiliti dal presente regolamento, la Commissione respinge la domanda di autorizzazione.*
8. *Non appena possibile, la Commissione informa lo Stato membro interessato in merito a eventuali domande di autorizzazione respinte in virtù del paragrafo 7, precisando il motivo del rifiuto.*

Articolo 10

Misure di emergenza

1. Lo Stato membro che comprova la presenza o l'imminente pericolo di **introduzione** nel proprio territorio di una specie esotica invasiva che non figura nell'elenco **delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale** ma che le pertinenti autorità competenti ritengono, in base a prove scientifiche preliminari, possa rispondere ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, può varare immediatamente misure di emergenza, sotto forma di qualsiasi **restrizione** di cui all'articolo 7, paragrafo 1.
2. Lo Stato membro che vara nel proprio territorio misure di emergenza che prevedono l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), d) o e) notifica immediatamente alla Commissione e a **tutti** gli altri Stati membri le misure introdotte e le prove a loro sostegno.
3. Lo Stato membro interessato valuta senza indugio, in conformità all'articolo 5, i rischi posti dalla specie destinataria delle misure di emergenza, date le informazioni tecniche e scientifiche disponibili e comunque entro 24 mesi dal giorno dell'adozione della decisione di varare le misure di emergenza, nell'ottica di iscrivere la specie nell'elenco **delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale**.

4. La Commissione, quando riceve la notifica di cui al paragrafo 2 *del presente articolo* oppure se comprova in altro modo la presenza o l'imminente *rischio* di *introduzione* nel territorio dell'Unione di una specie esotica invasiva che non figura nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, ma che potrebbe rispondere ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, stabilisce, emanando *atti* d'esecuzione e basandosi sulle prove scientifiche preliminari, se la specie può rispondere a tali criteri e, qualora stabilisca che la specie può effettivamente rispondervi, adotta le misure di emergenza per l'Unione, sotto forma di qualsiasi *restrizione* di cui all'articolo 7, paragrafo 1, per un periodo limitato in funzione dei rischi posti dalla specie in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.
5. *Quando la Commissione adotta un atto* d'esecuzione di cui al paragrafo 4, gli Stati membri *abrogano o modificano, se del caso, le misure di emergenza adottate.*
6. *Gli Stati membri inoltre abrogano o modificano le proprie misure di emergenza se la Commissione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, iscrive la specie esotica invasiva nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.*
7. *Laddove, a seguito della valutazione dei rischi eseguita ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, la specie esotica invasiva non è inclusa nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, gli Stati membri abrogano le misure di emergenza adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo e possono iscrivere tale specie in un elenco nazionale delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1 e prendere in considerazione la cooperazione regionale rafforzata ai sensi dell'articolo 11.*

Articolo 11

Specie esotiche invasive di rilevanza regionale e specie autoctone dell'Unione

- 1. Gli Stati membri possono individuare, dal proprio elenco nazionale di rilevanza nazionale in conformità all'articolo 12, specie autoctone o non autoctone dell'Unione che richiedono una cooperazione regionale rafforzata.*

- 2. Su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione interviene per agevolare la cooperazione e il coordinamento conformemente all'articolo 22, paragrafo 1. Ove necessario e sulla base degli effetti di determinate specie esotiche invasive sulla biodiversità o sui servizi ecosistemici collegati nonché sulla salute umana e sull'economia, e a condizione che sia accuratamente giustificato da un'analisi approfondita dei motivi di una cooperazione regionale rafforzata effettuata dallo Stato membro richiedente, la Commissione può richiedere, mediante atti d'esecuzione, che gli Stati membri interessati applichino mutatis mutandis nel proprio territorio o in parte di esso, se del caso, le disposizioni degli articoli 13, 14, 16 e 17 nonostante le disposizioni dell'articolo 18. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.*

3. *Le specie esotiche invasive di rilevanza regionale che sono specie autoctone in uno Stato membro non sono subordinate alle disposizioni degli articoli 13, 14, 16, 17, 19, 20 e 24 nel territorio di tale Stato membro. Gli Stati membri in cui tali specie sono autoctone cooperano con gli Stati membri interessati alla valutazione dei vettori di cui all'articolo 13 e, in consultazione con gli altri Stati membri, possono adottare misure pertinenti al fine di evitare l'ulteriore diffusione di tali specie secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 1.*

Articolo 12

Specie esotiche *invasive* di rilevanza nazionale

1. *Ciascuno Stato membro può istituire un elenco nazionale delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale. A tali specie esotiche invasive gli Stati membri possono applicare, se del caso e nel loro territorio, misure come quelle previste dagli articoli 7, 8, da 13 a 17, 19 e 20. Tali misure sono compatibili con il trattato e notificate alla Commissione conformemente al diritto dell'Unione.*
2. *Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le specie che essi considerano specie esotiche invasive di rilevanza nazionale e le restrizioni stabilite conformemente al paragrafo 1.*

Articolo 13

Piani d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive

1. Entro 18 mesi dall'adozione dell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, gli Stati membri svolgono un'analisi approfondita dei vettori tramite i quali le specie esotiche invasive **di rilevanza unionale** sono accidentalmente introdotte e si diffondono, **almeno** nel loro territorio **e acque marine quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE**, e identificano i vettori che richiedono azioni prioritarie ("vettori prioritari"), in ragione della quantità delle specie che entrano nell'Unione attraverso tali vettori o l'entità dei potenziali danni da esse causati. ■
2. Entro il tre anni **dall'adozione dell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1**, ogni Stato membro stila e attua **un unico** piano d'azione **oppure una serie di piani d'azione** per trattare i vettori prioritari individuati in conformità al paragrafo 1 **del presente articolo**. I piani d'azione esplicitano **i calendari** degli interventi e descrivono le misure da adottarsi **nonché, se del caso, azioni volontarie e codici di buone prassi** per trattare i vettori prioritari e prevenire l'introduzione e la diffusione accidentali di specie esotiche invasive nell'**Unione**, dall'esterno o al suo interno.

3. ***Gli Stati membri garantiscono il coordinamento allo scopo di stabilire un unico piano d'azione oppure una serie di piani d'azione coordinati al livello regionale opportuno conformemente all'articolo 22, paragrafo 1. Qualora tali piani regionali non siano stabiliti, gli Stati membri stabiliscono e attuano piani d'azione che coprono il loro territorio, quanto più possibile coordinati al livello regionale opportuno.***
4. I piani d'azione di cui al paragrafo 2 ***del presente articolo*** prevedono ***in particolare*** misure ***basate*** su **■** un'analisi dei costi e dei benefici, al fine di:
- a) sensibilizzare;
 - b) ridurre al minimo la contaminazione di merci, prodotti di base, veicoli e attrezzature, ***da parte di esemplari di specie esotiche invasive***, ivi comprese misure che disciplinano il ***trasporto*** delle specie esotiche invasive da paesi terzi;
 - c) **■** garantire l'esecuzione di opportuni controlli alle frontiere dell'Unione, diversi dai controlli ufficiali di cui all'articolo 15;
-
5. ***I piani*** d'azione elaborati in conformità al paragrafo 2 sono trasmessi senza indugio alla Commissione. Gli Stati membri rivedono il piano d'azione e lo ritrasmettono alla Commissione ***almeno ogni sei*** anni a partire dall'ultima trasmissione.

CAPO III
RILEVAMENTO PRECOCE ED ERADICAZIONE RAPIDA

Articolo 14
Sistema di sorveglianza

1. **Entro 18 mesi dall'adozione dell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1**, gli Stati membri istituiscono un sistema di sorveglianza **delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, o lo integrano nel loro sistema esistente**, che raccoglie e registra i dati sulla frequenza nell'ambiente delle specie esotiche invasive mediante indagini, monitoraggio o altre procedure volte a prevenire la diffusione di queste specie nell'Unione.
2. Il sistema di sorveglianza di cui al paragrafo 1 **del presente articolo** ha le seguenti caratteristiche:
 - a) copre il territorio, **ivi comprese le acque marine territoriali**, degli Stati membri per determinare la presenza e la distribuzione di nuove specie esotiche invasive di rilevanza unionale nonché di quelle già insediate;
 - b) è abbastanza dinamico da rilevare rapidamente la comparsa nell'ambiente del territorio o parte del territorio di qualunque specie esotica invasiva di rilevanza unionale la cui presenza non era fino a quel momento nota;

- c) *si fonda sulle pertinenti disposizioni in materia di valutazione e monitoraggio previste dalla legislazione dell'Unione o dagli accordi internazionali, è compatibile con le stesse e ne evita duplicazioni e* utilizza le informazioni fornite dai sistemi di sorveglianza e monitoraggio vigenti previsti all'articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, all'articolo 11 della direttiva 2008/56/CE e all'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE;
- d) *tiene conto per quanto possibile delle caratteristiche e degli impatti transfrontalieri pertinenti.*

Articolo 15

Controlli ufficiali

1. Entro ...* gli Stati membri dispongono di strutture pienamente operative preposte a svolgere i controlli ufficiali necessari a prevenire l'introduzione deliberata nell'Unione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale. *Tali controlli ufficiali si applicano alle categorie di merci alle quali sono attribuiti codici della nomenclatura combinata cui si fa riferimento nell'elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5.*
2. Le autorità competenti eseguono i *pertinenti* controlli *basati sul rischio* sulle merci di cui al paragrafo 1 *del presente articolo verificando* che :
 - a) non figurino nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o

* *GU - inserire la data corrispondente a 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.*

b) *siano provviste di un'autorizzazione valida come previsto dall'articolo 8.*

3. *I controlli di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che consistono in controlli dei documenti, dell'identità e, se del caso, in ispezioni fisiche, avvengono quando le merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono introdotte nell'Unione. Allorché la legislazione dell'Unione in materia di controlli ufficiali già preveda controlli ufficiali specifici ai punti di controllo frontaliere, conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004, delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE o ai punti di entrata conformemente alla direttiva 2000/29/CE, per le categorie di merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri conferiscono la responsabilità di eseguire i controlli di cui al paragrafo 2 del presente articolo alle autorità competenti incaricate di tali controlli ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 o dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g) della direttiva 2000/29/CE.*

I

4. *La movimentazione in zone o in depositi franchi e l'assoggettamento delle merci di cui al paragrafo 1 ai regimi doganali concernenti il punto di immissione in libera pratica, il transito, i depositi doganali, il perfezionamento attivo, la trasformazione sotto controllo doganale e l'ammissione temporanea sono subordinati alla presentazione alle autorità doganali di quanto segue:*

- a) *il pertinente documento di entrata debitamente compilato dalle autorità competenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo attestante che le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono soddisfatte, nei casi in cui i controlli sono stati eseguiti ai punti di controllo frontaliere, a titolo del regolamento (CE) n. 882/2004, delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE o ai punti di entrata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera j) della direttiva 2000/29/CE. I regimi doganali ivi indicati devono essere rispettati; o*
- b) *altre prove documentali che i controlli sono stati eseguiti con risultati soddisfacenti ed il susseguente documento di entrata quando le merci non sono soggette ai controlli ufficiali conformemente alla legislazione dell'Unione.*

Detti documenti possono essere presentati anche elettronicamente.

5. *Qualora i controlli accertino la non conformità al presente regolamento:*

- a) *le autorità doganali sospendono l'assoggettamento a un regime doganale oppure sequestrano le merci;*

b) le autorità competenti di cui al paragrafo 3, sequestrano le merci.

Le merci sequestrate sono consegnate all'autorità competente responsabile dell'applicazione del presente regolamento. *Quest'ultima agisce secondo la legislazione nazionale vigente.* Gli Stati membri possono delegare determinate funzioni ad altre autorità.

6. *I costi sostenuti durante il completamento delle verifiche nonché quelli derivanti dalla non conformità sono a carico della persona fisica o giuridica all'interno dell'Unione che ha introdotto le merci nell'Unione, salvo decisione contraria dello Stato membro interessato.*
7. Gli Stati membri instaurano procedure atte a far sì che tutte le autorità coinvolte si scambino le *pertinenti* informazioni e cooperino e si coordinino in modo efficiente ed efficace ai fini delle verifiche di cui al paragrafo 2 .
8. *Basandosi sulle migliori prassi la Commissione, insieme agli* Stati membri, elabora orientamenti e programmi di formazione per facilitare l'identificazione e il rilevamento delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale *e l'esecuzione di controlli efficienti ed efficaci.*
9. *Qualora siano state rilasciate autorizzazioni in conformità all'articolo 8,* la dichiarazione doganale *o le pertinenti notifiche al posto di controllo frontaliero fanno riferimento a un'autorizzazione valida che copre le merci dichiarate.*

Articolo 16

Notifiche di rilevamento precoce

1. Gli Stati membri si avvalgono del sistema di sorveglianza istituito in conformità all'articolo 14 e delle informazioni raccolte in sede dei controlli ufficiali di cui all'articolo 15 per **confermare** il rilevamento precoce dell'**introduzione** o della presenza di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.
2. Gli Stati membri notificano per iscritto alla Commissione, senza indugio, il rilevamento precoce della presenza di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e informano gli altri Stati membri, in particolare:
 - a) della comparsa sul proprio territorio o parte di esso di specie che figurano nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, la cui presenza non era fino a quel momento nota nel proprio territorio o parte di esso;
 - b) della ricomparsa sul proprio territorio o parte di esso di specie che figurano nell'elenco **delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale** dopo che ne è stata constatata l'eradicazione.

Articolo 17

Eradicazione rapida nella fase iniziale dell'invasione

1. Dopo il rilevamento precoce ed entro tre mesi dalla trasmissione della relativa notifica di cui all'articolo 16, gli Stati membri applicano misure di eradicazione, comunicandole alla Commissione e informandone gli altri Stati membri.
2. Gli Stati membri, nell'applicare le misure di eradicazione, si assicurano che i metodi utilizzati siano efficaci per ottenere l'eliminazione completa e permanente della popolazione della specie esotica invasiva in questione, tenendo in debita considerazione la salute umana e l'ambiente, *specialmente per le specie non destinarie di misure e i loro habitat*, e provvedendo a che agli animali ■ siano risparmiati dolore, angoscia o sofferenza evitabili.
3. *Gli Stati membri controllano l'efficacia dell'eradicazione. A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare il sistema di sorveglianza di cui all'articolo 14. Ove appropriato, i controlli valutano anche l'impatto sulle specie non destinarie di misure.*
4. Gli Stati membri *informano la Commissione circa l'efficacia delle misure prese e* notificano alla stessa ■ l'avvenuta eradicazione della popolazione di una specie esotica invasiva di rilevanza unionale *e trasmettono tali informazioni* anche agli altri Stati membri *interessati*.

■

Articolo 18

Deroghe all'obbligo di eradicazione rapida

1. Gli Stati membri possono decidere, ***sulla base di solide prove scientifiche ed entro due mesi dal rilevamento di una specie esotica invasiva di cui all'articolo 16, di non*** applicare le misure di eradicazione qualora sia soddisfatta **almeno una delle** seguenti condizioni:

- a) l'eradicazione si dimostra tecnicamente infattibile perché i metodi di eradicazione disponibili non possono essere applicati nell'ambiente in cui è insediata la specie;
- b) da un'analisi costi/benefici basata sui dati a disposizione emerge con ragionevole certezza che i costi saranno, nel lungo periodo, estremamente alti e sproporzionati rispetto ai benefici dell'eradicazione;
- c) non sono disponibili metodi di eradicazione oppure sono disponibili ma producono effetti molto gravi sulla salute umana , sull'ambiente *o su altre specie*.

In questo caso lo Stato membro interessato notifica per iscritto e senza indugi la sua decisione alla Commissione. La notifica è accompagnata da tutti gli elementi comprovanti il sussistere delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.

2. *La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di respingere la decisione notificata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo quando non sono soddisfatte le condizioni ivi stabilite.*
 3. *Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2. I progetti di atti di esecuzione sono presentati al comitato di cui all'articolo 27, paragrafo 1, entro due mesi dalla data della notifica.*
 4. *Gli Stati membri, quando conformemente al paragrafo 1 del presente articolo non sono applicate misure di eradicazione, si assicurano che siano in vigore misure di contenimento per evitare l'ulteriore diffusione della specie agli altri Stati membri.*
-
5. Se la *Commissione non si oppone* alla deroga all'obbligo di eradicazione, la specie è subordinata alle misure di gestione di cui all'articolo 19. Se la richiesta di deroga è respinta, lo Stato membro interessato applica senza indugio le misure di eradicazione di cui all'articolo 17.

CAPO IV

GESTIONE DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE AMPIAMENTE DIFFUSE

Articolo 19

Misure di gestione

1. Entro 18 mesi dall'iscrizione di una specie esotica invasiva nell'elenco 18, gli Stati membri dispongono di misure di gestione 18 per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui gli Stati membri hanno constatato l'ampia diffusione nel proprio territorio, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità e i servizi ecosistemici 18 salute umana **o** sull'economia.

Tali misure di gestione sono *proporzionate all'impatto sull'ambiente e adeguate alle circostanze specifiche degli Stati membri*, si basano su un'analisi costi/benefici e includono anche, *nel limite del possibile*, le misure di ripristino di cui all'articolo 20. *Ad esse viene assegnata la priorità in base alla valutazione del rischio e alla loro efficienza in termini di costi.*

2. Le misure di gestione consistono in interventi fisici, chimici o biologici, letali o non letali, volti all'eradicazione, al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie esotica invasiva. Se del caso, tra le misure di gestione rientrano interventi sull'ecosistema ricevente, per aumentarne la resilienza verso le invasioni attuali e future. ***L'uso commerciale di specie esotiche invasive già insediate può essere autorizzato temporaneamente quale parte delle misure di gestione volte alla loro eradicazione, al controllo numerico o al contenimento della popolazione, in casi strettamente giustificati e a condizione che siano in essere tutti i controlli appropriati al fine di evitare ogni ulteriore diffusione.***
3. Gli Stati membri, nell'applicare le misure di gestione, si assicurano che i metodi utilizzati tengano in debita considerazione la salute umana e l'ambiente, ***particolarmente per le specie non destinatarie di misure e i loro habitat*** e che, quando fra i destinatari di misure figurano gli animali, siano loro risparmiati dolore, angoscia o sofferenza evitabili, ***senza tuttavia compromettere l'efficacia delle misure di gestione.***

4. Il sistema di sorveglianza di cui all'articolo 14 è concepito e utilizzato per monitorare l'efficacia dell'eradicazione, del controllo numerico o delle misure di contenimento nel rendere minimi gli effetti sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici *collegati nonché, se del caso*, sulla salute umana o sull'economia. *Ove appropriato, i controlli valutano anche l'impatto sulle specie non destinatarie di misure.*

5. Quando sussiste il rischio significativo che una specie esotica invasiva di rilevanza unionale si diffonda in un *altro* Stato membro, gli Stati membri in cui la specie è già *presente* ne danno immediata notifica agli *altri* Stati membri e alla Commissione. Se del caso, gli Stati membri interessati varano misure di gestione concordate. Se la specie in questione rischia di diffondersi anche in paesi terzi, lo Stato membro in cui la specie è già diffusa *provvede ad* informare i paesi terzi interessati.

Articolo 20

Ripristino degli ecosistemi danneggiati

1. Gli Stati membri adottano misure di ripristino **appropriate** per favorire la ricostituzione di un ecosistema che è stato degradato, danneggiato o distrutto da specie esotiche invasive di rilevanza unionale, **tranne nel caso in cui l'analisi dei costi/benefici dimostri, sulla base dei dati disponibili e con ragionevole certezza, che i costi di dette misure sarebbero elevati e sproporzionati rispetto ai benefici del ripristino.**
2. Le misure di ripristino di cui al paragrafo 1 includono almeno le seguenti:
 - a) misure volte ad accrescere la capacità di un ecosistema esposto a perturbazioni **causate dalla presenza di specie esotiche invasive di rilevanza unionale** di resistere ai loro effetti, assorbirli, adattarvisi e ricostituirsi;
 - b) misure volte a **sostenere** la prevenzione dalla reinvasione dopo una campagna di eradicazione.

CAPO V
DISPOSIZIONI ORIZZONTALI

Articolo 21

Recupero dei costi

Conformemente al principio "chi inquina paga" e fatte salve le disposizioni della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, gli Stati membri mirano a recuperare i costi delle misure necessarie a prevenire, ridurre al minimo o mitigare gli aspetti negativi delle specie esotiche invasive, ivi compresi i costi ambientali e relativi alle risorse nonché i costi di ripristino.

Articolo 22

Cooperazione e coordinamento

- 1. Gli Stati membri, nell'adempire agli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento per quanto riguarda le specie esotiche invasive, si impegnano per garantire uno stretto coordinamento con tutti gli Stati membri interessati e, ove possibile e appropriato, si avvalgono di strutture esistenti risultanti da accordi regionali o internazionali. Gli Stati membri interessati, in particolare, provvedono a che sia garantito il coordinamento con altri Stati membri che condividono:
 - a) le stesse sottoregioni marine di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/56/CE relativa alle specie marine;**

¹ *Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GUL 143 del 30.4.2004, pag. 56).*

- b) la stessa regione biogeografica di cui all'articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE per quanto riguarda le specie non marine;*
- c) gli stessi confini;*
- d) lo stesso bacino idrografico di cui all'articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 2000/60/CE per quanto riguarda le specie di acqua dolce;*
- e) qualsiasi altro problema comune.*

Su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione interviene per agevolare il coordinamento.

- 2. Gli Stati membri, nell'adempire agli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento per quanto riguarda le specie esotiche invasive e allo scopo di raggiungere gli obiettivi che esso si prefigge, si adoperano per cooperare con i paesi terzi, se del caso, anche avvalendosi di strutture esistenti risultanti da accordi regionali o internazionali.*

3. *Gli Stati membri possono inoltre applicare disposizioni come quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo per garantire il coordinamento e la cooperazione con gli altri Stati membri interessati per quanto riguarda le specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, identificate negli elenchi nazionali adottati in conformità all'articolo 12, paragrafo 1. Gli Stati membri possono inoltre istituire meccanismi di cooperazione in merito a tali specie esotiche invasive al livello appropriato. Tali meccanismi possono includere lo scambio di informazioni e di dati, piani d'azione sui vettori e lo scambio di migliori prassi circa la gestione, il controllo e l'eradicazione delle specie esotiche invasive, sistemi e programmi di preallarme collegati alla sensibilizzazione e all'istruzione del pubblico.*

Articolo 23

Norme nazionali più severe

Gli Stati membri possono mantenere o adottare norme nazionali più severe per prevenire l'introduzione, l'insediamento e la diffusione di specie esotiche invasive. Tali misure sono compatibili con il TFUE e notificate alla Commissione conformemente al diritto dell'Unione.

CAP VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Rendicontazione *e riesame*

1. Entro il **1° giugno 2019**, e successivamente **ogni sei anni**, gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni aggiornate in merito a:
 - a) la descrizione, **o una sua versione aggiornata**, del sistema di sorveglianza in conformità all'articolo 14 e del sistema dei controlli ufficiali per le specie esotiche che entrano nell'Unione in conformità dell'articolo 15;
 - b) la distribuzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale **o di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2**, presenti nel loro territorio, **ivi incluse informazioni sui modelli di migrazione e riproduzione**;
 - c) le specie considerate specie esotiche invasive di rilevanza nazionale in conformità all'articolo 12, paragrafo 2;
 - d) il piano **o i piani** d'azione di cui all'articolo 13, paragrafo 2;

- e) informazioni aggregate che coprano l'intero territorio nazionale sulle misure di eradicazione adottate in conformità all'articolo 17 e sulle misure di gestione previste dall'articolo 19, e sulla loro efficacia, ***nonché sull'impatto sulle specie non destinatarie di misure;***
- f) il ***numero*** delle autorizzazioni di cui all'articolo 8 ***e a quale scopo sono state rilasciate;***
- g) ***le misure adottate per informare il pubblico della presenza di una specie esotica e qualsiasi azione i cittadini siano stati invitati a intraprendere;***
- h) ***le ispezioni previste dall'articolo 8, paragrafo 8; e***
- i) ***il costo dell'azione intrapresa per soddisfare il presente regolamento, quando disponibile.***

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente regolamento e ne informano gli altri Stati membri, ***entro...**** .

* ***GU: inserire la data corrispondente a un anno dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.***

3. ***Entro il 1° giugno 2019*** la Commissione valuta l'***applicazione*** del presente regolamento, ivi compresa dell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dei piani d'azione di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del sistema di sorveglianza, ***dei controlli doganali***, dell'obbligo di eradicazione e degli obblighi di gestione, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che può corredare di proposte di modifica, ivi comprese modifiche all'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1. ***Tale riesame valuta altresì l'efficacia delle disposizioni di esecuzione sulle specie esotiche invasive di interesse regionale, la necessità e la possibilità di includere specie autoctone all'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e se occorra un'ulteriore armonizzazione al fine di aumentare l'efficacia dei piani d'azione e delle misure intrapresi dagli Stati membri.***
4. ***La Commissione, mediante atti di esecuzione, specifica i formati tecnici per la rendicontazione al fine di semplificare e integrare gli obblighi di rendicontazione per gli Stati membri per quanto riguarda le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.***

Articolo 25

Sistema informativo di supporto

1. La Commissione instaura **progressivamente** un **sistema** informativo di supporto necessario ad agevolare l'applicazione del presente regolamento.
2. **Entro...*** il sistema prevede un meccanismo di supporto di dati che collega i sistemi esistenti di dati sulle specie esotiche invasive, con particolare attenzione alle informazioni sulle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, in modo da facilitare la rendicontazione in conformità dell'articolo 24.

Tale meccanismo di supporto di dati **■** diviene uno strumento d'ausilio alla Commissione **e agli Stati membri** nell'amministrazione delle notifiche prescritte dall'articolo 16, paragrafo 2.

■

3. **Entro ...**** il meccanismo di supporto di dati di cui al paragrafo 2 diviene un meccanismo per lo scambio di informazioni su altri aspetti dell'applicazione del presente regolamento. **Esso può anche includere, quando disponibili, informazioni relative a specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, vettori, valutazione dei rischi e misure di gestione e di eradicazione.**

* **GU - inserire la data corrispondente a un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.**

** **GU - inserire la data corrispondente a quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.**

Articolo 26

Partecipazione del pubblico

Gli Stati membri, nel predisporre i piani d'azione in conformità all'articolo 13 **del presente regolamento** e le misure in conformità all'articolo **19 dello stesso**, provvedono affinché al pubblico vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipare alla loro preparazione, modifica o riesame mediante le modalità già stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2003/35/CE.

Articolo 27

Comitato

1. La Commissione è assistita da **un comitato**. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 **e nell'espletamento delle sue funzioni può essere assistito dal forum scientifico di cui all'articolo 28**.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. **Quando il comitato non fornisce un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.**

Articolo 28
Forum scientifico

La Commissione assicura la partecipazione di rappresentanti della comunità scientifica nominati dagli Stati membri affinché formulino pareri in merito alle questioni scientifiche relative all'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda gli articoli 4, 5, 10 e 18. Essi si riuniscono in un forum scientifico, il cui regolamento interno è stabilito dalla Commissione.

Articolo 29
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere ***di adottare atti delegati*** di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un ***periodo di cinque anni a decorrere da ...****. ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***

* ***GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.***

3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 30

Sanzioni

1. Gli Stati membri prevedono **disposizioni relative a sanzioni** da applicare ai casi di **violazione delle disposizioni** del presente regolamento. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione.

2. Le **sanzioni** previste **sono** effettive, proporzionate e dissuasive.

3. **Le sanzioni previste possono comprendere, tra l'altro:**

a) **ammende;**

b) **confisca** delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale non conformi **■** ;

c) **immediata sospensione o ritiro di un'autorizzazione concessa in conformità all'articolo 8.**

4. **Entro ... ***, gli Stati membri **comunicano senza indugio alla Commissione le disposizioni di cui al paragrafo 1 e qualsiasi successiva modifica delle stesse.**

* **GU - inserire la data corrispondente a un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.**

Articolo 31

Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e *d*), i proprietari di animali da compagnia tenuti a scopi non commerciali e appartenenti alle specie che figurano nell'elenco ***di specie esotiche invasive di rilevanza unionale*** sono autorizzati a tenerli fino alla fine della vita naturale degli animali, a patto che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) gli ***animali*** erano già in possesso dei proprietari prima dell'iscrizione nell'elenco ***delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale***;
 - b) gli ***animali*** sono tenuti in confinamento e sono predisposte tutte le opportune misure per garantire l'impossibilità di riproduzione o fuoriuscita.
2. Le autorità competenti, tramite programmi di sensibilizzazione ed educazione organizzati dagli Stati membri, ***prendono tutte le misure ragionevoli per*** informare i proprietari non commerciali dei rischi posti dalla detenzione degli esemplari di cui al paragrafo 1 e delle misure da adottare per ridurre al minimo il rischio di riproduzione e fuoriuscita.
3. I proprietari non commerciali che non possono garantire il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 ***non sono autorizzati a tenere con sé le specie esotiche invasive di rilevanza unionale***. Gli Stati membri ***possono*** offrire loro la possibilità di rilevare gli esemplari. ***In tal caso***, il benessere degli animali è tenuto in debita considerazione.
4. ***Gli esemplari di cui al paragrafo 3 del presente regolamento possono essere tenuti in istituti di cui all'articolo 8 o in strutture appositamente predisposte.***

Articolo 32

Disposizioni transitorie per scorte commerciali

1. I detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive acquisiti prima della loro iscrizione nell'elenco ***delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale*** sono autorizzati, fino a due anni dalla suddetta iscrizione, a tenere e trasportare esemplari vivi o parti riproducibili di dette specie a scopo di vendita o consegna agli istituti di ricerca o di conservazione ex situ ***e ai fini di ricerca medica*** di cui all'articolo 8, purché gli esemplari siano tenuti e trasportati in confinamento e siano state prese tutte le opportune misure intese a garantire l'impossibilità di riproduzione o fuoriuscita, oppure a sopprimerli ***o a sopprimerli in modo indolore*** per esaurire le scorte.
2. ***La vendita o la consegna di esemplari vivi a utilizzatori non commerciali sono autorizzate per un periodo di un anno dall'iscrizione della specie nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale purché gli esemplari siano tenuti e trasportati in confinamento e siano state prese tutte le opportune misure intese a garantire l'impossibilità di riproduzione o fuoriuscita.***
3. Se è stata rilasciata un'autorizzazione in conformità all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 708/2007 per una specie d'acquacoltura che viene successivamente iscritta nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, e la durata dell'autorizzazione supera il periodo di cui al paragrafo 1 ***del presente articolo***, lo Stato membro ritira l'autorizzazione in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 708/2007 entro la fine del periodo di cui al paragrafo 1 ***del presente articolo***.

Articolo 33
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ■ 1° gennaio 2015 ■ *dell'anno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*
2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente